

COMUNE DI LUCIGNANO

(Provincia di AREZZO)

**Approvato con
delibera del Consiglio
Comunale n. 9 del
22/09/2012**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Base imponibile delle aree fabbricabili
- Art. 3 - Riduzione dell'imposta dei fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 4 - Abitazioni concesse a parenti in uso gratuito
- Art. 5 - Versamenti ed interessi
- Art. 6 - Rimborsi e compensazione
- Art. 7 - Dichiarazione
- Art. 8 - Istituti deflattivi del contenzioso
- Art. 9 - Norma transitoria
- Art.10- Disposizioni finali ed efficacia

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Lucignano dell'imposta municipale propria istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltretutto dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Lucignano.

Articolo 2

BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione,

all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge n. 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.

Articolo 3

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA DEI FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011, si dispone che le caratteristiche di inagibilità o inabitabilità, del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione del 50%, sono identificate come di seguito.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. L'inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
 - a) gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;

- b) gravi carenze igieniche sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igieniche sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistica - edilizia (art. 77 della L.P.22/1991)
3. L'inagibilità o inabilità può essere accertata:
- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
 - b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e succ. mod., nella quale si dichiara:
 - che l'immobile è inagibile o inabitabile ai sensi del comma 2 del presente articolo;
 - che l'immobile non è di fatto utilizzato.
4. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva di cui sopra.

Articolo 4

ABITAZIONI CONCESSE A PARENTI IN USO GRATUITO

1. Il Comune può deliberare un'aliquota agevolata per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito con scrittura privata a parenti esclusivamente in linea retta in primo grado di parentela che ivi acquisiscono la residenza anagrafica.
2. Rientrano nell'applicazione della presente fattispecie anche le abitazioni possedute in comproprietà da coniugi e concesse in uso gratuito con scrittura privata ad uno od entrambi i genitori di uno dei due coniugi.
3. L'agevolazione viene meno nei seguenti casi:
 - nel fabbricato dato in uso gratuito risulti dimorante o residente anche un altro nucleo familiare;
 - il fabbricato dato in uso gratuito venga ceduto anche parzialmente all'uso di terze persone.
4. La decorrenza dell'agevolazione prevista dal presente articolo decorre dall'anno d'imposta in cui il contribuente presenta al Comune idonea dichiarazione.

Articolo 5

VERSAMENTI ED INTERESSI

1. Non è dovuto il versamento nel caso in cui esso sia inferiore all'importo di 10,00 euro. Ai fini del presente comma l'importo di € 10,00 euro viene calcolato sulla base di un unico versamento e senza l'eventuale quota suddivisione fra Stato e quota Comune.
2. Sulle somme dovute per imposta non versata alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura del tasso legale d'interesse, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obbiettiva difficoltà dello stesso, può essere concessa la rateazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento.
4. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolari anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione al Comune.

Articolo 6

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura del tasso legale d'interesse, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
2. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori ad euro 10,00 per anno solare.
3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo.

Articolo 7

DICHIARAZIONE

1. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili.

Articolo 8

ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Articolo 9

NORMA TRANSITORIA

1. Nel primo anno di applicazione dell'imposta non verranno applicati né sanzioni né interessi moratori nei seguenti casi:
 - la violazione è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria;
 - la violazione è solo formale e non determina imposta a debito per il contribuente.

Articolo 10

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. E' abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

COMUNE DI LUCIGNANO
Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 22 SETTEMBRE 2012

.....

Oggetto: Approvazione delle aliquote e detrazioni riferite all'imposta municipale propria. Anno 2012.

.....

- aliquota di base **0,92%**
- aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze **0,49%**
- aliquota ridotta per abitazioni locate ai parenti in linea diretta di 1[^] grado
ascendenti e discendenti e relative pertinenze **0,85%**
- aliquota ridotta per i fabbricati adibiti ad attività commerciali, od artigianali
o produttivo o ricettivo, classificate nelle categorie catastali del gruppo C
(ad esclusione della categorie C2, C6 e C7) e gruppo D (ad esclusione
della categoria D10), nonché per i fabbricati classificati nella categoria A10 **0,85%**
- aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale **0,20%**
- di determinare la detrazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze in €. 200,00=;